

INVALSI
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo
di Istruzione e Formazione

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Quadriennio normativo 2006/2009

Il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 2010, presso i locali dell'INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la delegazione di parte pubblica, composta da Dino CRISTANINI, Direttore generale dell'INVALSI e Patrizia PILEGGI, Dirigente dei Servizi Amministrativi, delegato del Presidente dell'INVALSI e la delegazione rappresentativa delle OO. SS. firmatarie del CCNL, composta da FLC-CGIL, FIR-CISL, UILPA-UR AFAM e ANPRI, e, a tavoli separati, da USI/RDB, si sono incontrate per la definizione della contrattazione integrativa di ente per il quadriennio 2006/2009, premesso che:

- a) in data 24 settembre 2010 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, relativo al quadriennio normativo 2006/2009, per la distribuzione del fondo del trattamento accessorio del personale INVALSI;
- b) in data 5 ottobre 2010 il Collegio dei Revisori dei Conti ha certificato l'ipotesi di contratto, purché l'articolo 11 della stessa venga integrata con l'indicazione del numero delle posizioni da ricoprirsì oppure preveda una ridotta quantificazione dell'importo delle relative indennità da distribuirsi a più unità;
- c) avendo le parti provveduto a modificare l'articolo 11 dell'ipotesi di contratto secondo le indicazioni espresse;
- d) in data odierna le parti si sono riunite per la sottoscrizione definitiva del testo.

A tale fine le parti, come sopra rappresentate, convengono e sottoscrivono quanto segue.

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

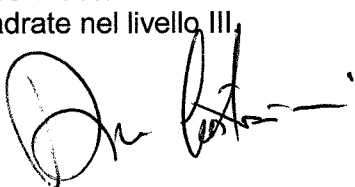
SEZIONE I - RICERCATORI E TECNOLOGI

Art. 1

Risorse destinate alla retribuzione accessoria dei Ricercatori e Tecnologi

1. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli I – III dei profili di Ricercatore e Tecnologo è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, in complessivi € 64.848,00.

2. Il fondo iniziale viene costituito prendendo a riferimento le retribuzioni accessorie medie – procapite ricavabili dai dati del Conto Annuale 2008 pubblicate sul sito della Ragioneria dello Stato e riferite agli Enti di Ricerca nei quali è compreso l'INVALSI. I dati medi così rilevati, riferiti rispettivamente alle indennità fisse e alle indennità variabili, vengono moltiplicati per il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno 2009, pari a complessive 16 unità, tutte inquadrare nel livello III.



Art. 2
Distribuzione delle risorse di cui all'art. 1

Per l'anno 2009, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al primo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

Indennità di valorizzazione professionale	€ 21.373,12
Indennità per oneri specifici	€ 34.242,88
Indennità direzione strutture di particolare rilievo	€ 9.232,00
TOTALE RISORSE	€ 64.848,00

Art. 3
Indennità di valorizzazione professionale

1. L'indennità di valorizzazione professionale (I.V.P.) di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 2000/2001 viene erogata per tredici mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dall'art. 15 del CCNL relativo al biennio economico 2006/2007.

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I	1.870,07	143,85
II	1.554,28	119,56
III	1.335,82	102,76

2. L'indennità di cui al precedente comma 1 verrà incrementata degli importi definiti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze dallo stesso indicate.

Art. 4
Indennità per oneri specifici

1. L'indennità per oneri specifici di cui all'art. 8 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 viene erogata per 13 mensilità a tutto il personale appartenente ai profili di Ricercatore e Tecnologo.

2. Il valore dell'indennità per oneri specifici viene costruito dividendo le risorse che il precedente articolo 2 destina complessivamente alla stessa per il numero di dipendenti inquadrati nei profili di Ricercatore e Tecnologo in servizio al 1 gennaio 2009.

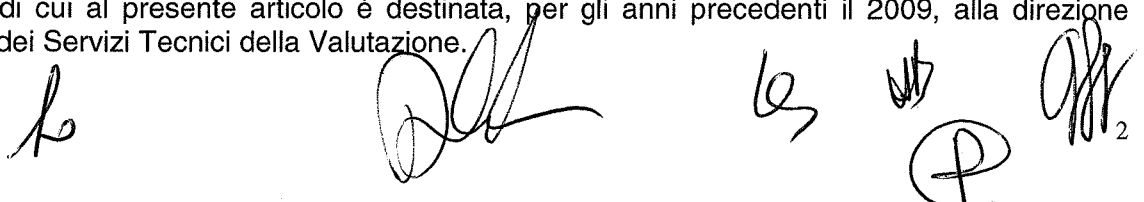
3. A decorrere dall'anno 2009, i valori dell'indennità per oneri specifici, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:

LIVELLI	TOTALE ANNUO	MENSILE
I - II - III	2.140,18	164,62

Art. 5
Indennità di direzione strutture di particolare rilievo

1. A decorrere dall'esercizio 2009, l'indennità di cui all'art. 9 del CCNL relativo al biennio economico 1996/1997 è destinata, per una quota pari ad € 5.000 all'unità cui è assegnata la direzione della struttura adibita alla valutazione degli apprendimenti e per una quota pari ad € 4.232 all'unità cui è assegnata la direzione dei Servizi che compongono l'Ufficio dei Servizi Informatici.

2. In considerazione dei mutamenti organizzativi avvenuti a decorrere dall'anno 2009, l'indennità di cui al presente articolo è destinata, per gli anni precedenti il 2009, alla direzione dell'Ufficio dei Servizi Tecnici della Valutazione.



Art. 6
Arretrati e conguagli

1. Al personale in servizio negli anni 2006/2009 verranno corrisposti gli arretrati dell'indennità di valorizzazione professionale di cui al precedente art. 3 secondo le misure stabilite dai CCNL vigenti nel periodo di riferimento.
2. Gli arretrati relativi all'indennità per oneri specifici saranno determinati con riferimento a quanto disposto nel precedente articolo 4.
3. Per il personale destinatario delle tabelle di equiparazione di cui al contratto collettivo integrativo sottoscritto il 4 luglio 2007 la corresponsione del trattamento accessorio di cui alla presente Sezione sostituisce ogni eventuale indennità accessoria corrisposta ad altro titolo fino a concorrenza dell'importo erogato nel periodo preso a riferimento, salvo conguaglio rispetto a quanto effettivamente spettante.

Art. 7
Personale a tempo determinato

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo.

SEZIONE II - PERSONALE DEI LIVELLI IV - VIII

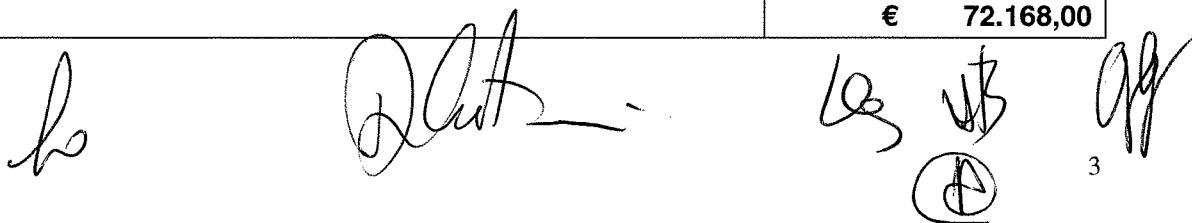
Art. 8
*Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria
del personale inquadrato nei livelli IV - VIII.*

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV - VIII dell'INVALSI viene costituito, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli IV - VIII è determinato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, in complessivi € 72.168,00.
3. Il fondo iniziale viene costituito prendendo a riferimento le retribuzioni accessorie medie - procapite ricavabili dai dati del Conto Annuale 2008 pubblicate sul sito della Ragioneria dello Stato e riferite agli Enti di Ricerca nei quali è ricompreso l'INVALSI. I dati medi così rilevati, riferiti rispettivamente alle indennità fisse e alle indennità variabili, vengono moltiplicati per il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno 2009, pari a complessive 8 unità, due delle quali inquadrare nel IV livello, una nel V, quattro nel VI e una nel VII.

Art. 9
Distribuzione del fondo per l'anno 2009

Per l'anno 2009, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

a) Straordinario	€ 3.349,00
b) Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994/1997	€ 3.000,00
c) Indennità di Ente	€ 60.272,00
d) Produttività collettiva e individuale	€ 5.547,00
TOTALE	€ 72.168,00



Art. 10
Indennità di Ente Annuale

1. L'indennità di cui all'art. 44, comma 2 del CCNL1994/1997 (indennità di ente annuale) viene erogata nel mese di luglio di ciascun anno a tutto il personale appartenente ai livelli dal IV all'VIII secondo i seguenti importi tabellari definiti, a decorrere dal 1° gennaio 2009, dall'art. 6 del CCNL relativo al biennio economico 2008/2009.

Livello professionale	Indennità di ente annuale (art. 44, c.2)
IV	2.301,24
V	2.070,28
VI	1.764,71
VII	1.533,76
VIII	1.312,80

2. L'indennità di cui al precedente comma verrà incrementata degli importi definiti dai successivi CCNL di comparto secondo le decorrenze dallo stesso indicate.

Art. 10 bis
Indennità di Ente Mensile

1. Le risorse destinate a remunerare l'indennità di cui all'art. 44, comma 4 del CCNL1994/1997 (indennità di ente mensile) sono calcolate per differenza tra il dato complessivo relativo alle indennità fisse, calcolato secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8, e le risorse destinate a remunerare l'indennità di ente annuale di cui all'articolo precedente.

2. Il valore dell'indennità di ente mensile viene costruito prendendo a riferimento il valore medio ponderato dell'indennità di ente annuale, ottenuto rapportando i valori riferiti al singolo livello per il numero di unità di personale inquadrato nel livello stesso. Il valore medio ponderato, rapportato ai valori fissati per ciascun livello dal CCNL, viene utilizzato per costruire gli indici di livello. Gli indici di livello vengono a loro volta moltiplicati per il quoziente del rapporto tra il fondo dedicato all'indennità in questione ed il numero di dipendenti in servizio.

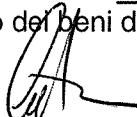
3. A decorrere dall'anno 2009, i valori dell'indennità di ente mensile, determinati secondo il procedimento di cui al precedente comma, sono i seguenti:

Livello professionale	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori annuali	Indennità di ente mensile (art. 44, c.3) – valori mensili
IV	6.784,70	565,39
V	6.103,77	508,65
VI	5.202,87	433,57
VII	4.521,97	376,83
VIII	3.870,53	322,54

Art. 11
Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994/1997

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente, sono istituite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, le seguenti indennità, il cui finanziamento è a carico del fondo di cui alla lettera b) del prospetto di cui al precedente art. 9.

2. Al fine di remunerare i rischi specifici derivanti dall'esercizio dei compiti connessi al maneggio del danaro o dei valori dell'Istituto, viene istituita l'indennità di maneggio valori, da corrispondersi all'economo/cassiere e al consegnatario dei beni dell'Istituto.



3. Al fine di remunerare gli oneri derivanti da specifici incarichi di responsabilità di coordinamento di strutture, comunque denominate, conferiti a dipendenti che rientrino nella presente Sezione del contratto integrativo, viene istituita l'indennità di coordinamento; tale indennità verrà corrisposta ai soggetti incaricati del coordinamento delle strutture individuate con le determinazioni del direttore generale n. 144 e n. 145 del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al fine di remunerare gli oneri derivanti dallo specifico incarico di responsabilità professionale connesso alla progettazione e implementazione di applicazioni e siti web nonché al relativo controllo, aggiornamento e ottimizzazione, viene istituita l'indennità di responsabilità professionale informatica; tale indennità verrà corrisposta ai soggetti che, nell'ambito dell'Ufficio dei Servizi Informatici, di cui alla determinazione del direttore generale n. 145 del 21 ottobre 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, svolgono la predetta attività.

5. La corresponsione delle indennità di cui ai precedenti commi 2 e 3 decorre dalla data di conferimento dell'incarico, comunque non anteriore al 1° gennaio 2009; la corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma 4 decorre dalla data di assegnazione alla struttura interessata. L'erogazione è correlata alla effettiva durata dell'incarico e verrà effettuata in un'unica soluzione entro il mese di dicembre.

6. Fermo restando la non superabilità dell'importo complessivo delle risorse di cui alla lettera b) del prospetto indicato al precedente articolo 9, l'importo annuo di ciascuna indennità di cui al presente articolo non potrà superare €.1000 lordi. In caso di conferimento di più incarichi comportanti l'erogazione delle indennità di cui al presente articolo al medesimo dipendente, le stesse potranno essere cumulate fino ad un massimo di due, in tal caso la seconda indennità verrà corrisposta fino ad un massimo del 50% del relativo valore.

Art. 12 *Produttività collettiva*

1. Le risorse destinate alla produttività collettiva, come determinate ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, sono destinate a finanziare gli incrementi retributivi collegati alla progressione economica dei livelli professionali apicali di ciascun profilo secondo la disciplina di cui all'art. 53 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998/2001 e s.m.i.

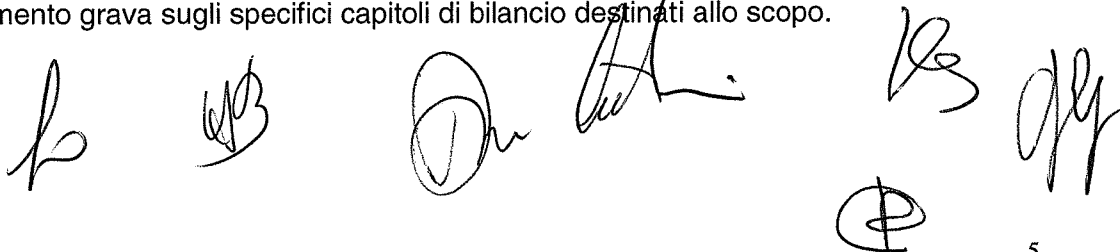
Art. 13 *Arretrati e conguagli*

1. Al personale in servizio negli anni 2006/2009 verranno corrisposti gli arretrati dell'indennità di cui all'art. 44, comma 2, del CCNL 1994/1997 (indennità di ente annuale) secondo le misure stabilite dal CCNL vigente al momento.

2. Gli arretrati e/o i conguagli relativi all'indennità di cui all'art. 44, comma 4, del CCNL 1994/1997 (indennità di ente mensile) saranno determinati con riferimento a quanto disposto nel precedente articolo 10 bis.

Art. 14 *Personale a tempo determinato*

Al personale a tempo determinato spettano gli stessi emolumenti fondamentali e accessori che competono al personale di ruolo, secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti. Il relativo finanziamento grava sugli specifici capitoli di bilancio destinati allo scopo.



Art. 15

Personale in posizione di comando da altre amministrazioni

Al personale che presta servizio in posizione di comando da altre amministrazioni spetta il trattamento accessorio previsto dal presente contratto per il personale dipendente dell'Istituto in luogo del trattamento accessorio attribuito dall'amministrazione di appartenenza.

Nei casi in cui i CCNL del comparto di appartenenza prevedano specifiche disposizioni in materia, le disposizioni di cui al presente contratto saranno applicate per quanto compatibili.

DICHIARAZIONI CONGIUNTE

Dichiarazione n. 1

Indennità per incarichi di direzione di strutture tecniche e scientifiche e di progetti di ricerca

Ferma restando l'autonoma determinazione dell'Istituto in materia, le parti concordano di esaminare la possibilità di attivare le indennità previste dall'art. 22 del D.P.R. 171/1991 al fine di remunerare il personale dei livelli professionali I, II e III dei profili di ricercatore e tecnologo cui sia stato attribuito l'incarico di direzione delle strutture tecniche e scientifiche e/o di progetti di rilevanza nazionale o internazionale previste negli ordinamenti di servizio dell'Ente.

L'Istituto in particolare verificherà la possibilità di remunerare gli incarichi ricoperti nel periodo 2006/2009 dal personale in servizio.

Dichiarazione n. 2

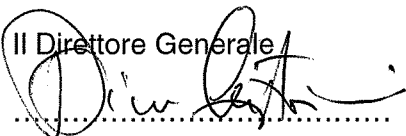
Incrementi contrattuali CCNL 2006/2009 I° e II° biennio economico

Le parti si danno atto che la costituzione dei fondi è avvenuta sulla base di parametri che non comprendevano gli incrementi previsti dai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009, e che saranno trattati in apposita sequenza contrattuale nel rispetto da quanto disposto da normativa vigente.

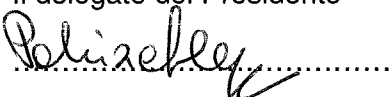
Frascati, 13/10/2010

INVALSI

Il Direttore Generale

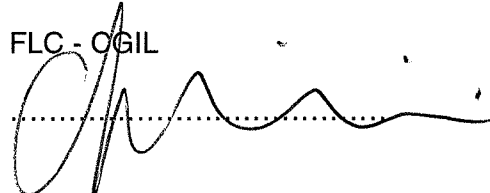


Il delegato del Presidente



I SINDACATI PRESENTI

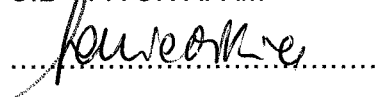
FLC - OGIL



FIR - CISL



UIL - IPA UR AFAM



ANPRI



Frascati, 13/10/2010

USI - RdB RICERCA

.....